CAMERA DEI DEPUTATI N. 2755

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIGNALI

Nuove norme in materia di arruolamento del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado

Presentata il 25 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È attualmente in discussione al Senato un disegno di legge (Atto Senato n. 932) che al suo ultimo comma prevede la soppressione dei commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevedeva corsi abilitanti riservati ai docenti che avessero prestato servizio negli istituti statali e non statali per almeno trecentosessanta giorni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1990-1991 e l'anno scolastico 1995-1996, pur in assenza di specifico titolo di abilitazione all'insegnamento.

Sullo stesso tema in Parlamento sono stati presentati alcuni provvedimenti che si propongono di affrontare lo spinoso problema dei docenti assunti a tempo determinato (supplenti) e delle modalità per far conseguire loro un titolo abilitante alla professione docente.

Il Ministro della pubblica istruzione, dal canto suo, si appresta finalmente a dare attuazione al disposto del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e successive modificazioni, almeno per quella sua parte ormai disattesa dal 1990, che concerne la scadenza triennale di indizione di concorsi ordinari a titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità specifica all'insegnamento, mediante graduatoria di merito ed accantonamento di posti vacanti al fine dell'assunzione in servizio con contratto a tempo indeterminato.

L'accrescersi di iniziative in sede legislativa testimonia l'esigenza di porre mano in modo complessivo al problema del cosiddetto « precariato » docente nella scuola italiana.

Attualmente i docenti « precari » in Italia sono stimabili intorno alle 170 mila unità cui vanno aggiunti i numerosissimi giovani laureati, specie da facoltà umanistiche, il cui primario sbocco occupazionale e la cui vocazione stessa degli studi, indirizza verso l'insegnamento, privi allo stato attuale di ogni concreta speranza di dare esito positivo alle proprie aspettative.

La sola legge in grado di collocare nella sua più legittima sede il percorso abilitativo, vale a dire nelle università, la legge n. 341 del 1990 prevede corsi abilitanti biennali al termine dei quali si sostiene un esame di Stato per ottenere l'iscrizione all'albo dei docenti, con numero programmato di iscrizione, finora è rimasta disattesa, ed è merito dell'attuale Ministro della pubblica istruzione e del Governo l'averla rilanciata con atto ufficiale che ne prevede l'attuazione a decorrere dall'anno accademico 1997-1998.

Tuttavia, a nostro parere, il totale fallimento dei diversi dispositivi di legge in materia scolastica si deve, soprattutto, ad una serie di provvedimenti di ordine finanziario volti al riordino della spesa pubblica e al risparmio nel comparto scuola, che si sono susseguiti a partire dal 1992.

La scuola non ha bisogno di organici riferiti al numero di alunni per classe, ma alle funzioni e ai progetti che realizza, alla necessità di adeguare la formazione del Paese agli *standard* europei, all'investimento produttivo, all'efficienza, alla professionalità e all'efficacia della preparazione culturale. Organici che, su base provinciale, tengano conto delle diverse specificità dell'intervento educativo, del collegamento orizzontale tra indirizzi diversi e di quello verticale connesso all'orientamento negli studi. Maggiori investimenti per organici più razionali non significa aumento della spesa, ma miglior investimento di capitale sociale.

La proposta di legge che vi sottoponiamo prevede, in particolare, l'emanazione, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione che istituisca concorsi per soli titoli per l'arruolamento del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado; il carattere permanente delle graduatorie del concorso a soli titoli, redatte su base regionale, dalle sovrintendenze agli studi per le singole regioni.

L'articolo 2 determina le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nelle graduatorie e le categorie escluse.

In base all'articolo 3, i docenti inclusi nelle graduatorie conseguono l'assunzione a tempo indeterminato, in sedi provvisorie, per il numero di posti vacanti in ambito provinciale. L'articolo 4 dispone un'ultima tornata concorsuale a titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione ed idoneità specifici all'insegnamento e ne definisce criteri e modalità di partecipazione. Al fine di determinare un minor numero di partecipanti al concorso ordinario, con minor aggravio di spesa e più contenuti tempi di esecuzione, i docenti già iscritti in graduatoria di merito per precedente concorso ordinario a titoli ed esami possono far valere il punteggio conseguito in centesimi nella nuova graduatoria di merito, purché non siano state modificate le prove d'esame ed i titoli culturali d'accesso al concorso per le medesime classi. Coloro i quali, al momento dell'indizione dell'ultimo concorso previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 26, 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, svolgeranno una prova riservata, consistente in una tesina scritta sulle precedenti esperienze didattico-pedagogiche e nella normale prova orale prevista dal concorso, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

I docenti che non supereranno le prove del concorso e non siano in possesso dei requisiti previsti o che non risultino inclusi in graduatoria, potranno conseguire l'abilitazione ai sensi della legge n. 341 del 1990, e successive modificazioni, con la frequenza di un biennio di specializzazione alla professione docente, da svolgere in sede universitaria, con esame di Stato finale, a partire dall'anno accademico 1997-1998.

Assumere a tempo indeterminato i precari della scuola è possibile rendendo flessibile il loro impiego, la loro funzionalità, senza che resti indeterminato e precario il loro rapporto lavorativo. Precario deve essere l'impiego e non il contratto. A tal fine è improcrastinabile l'adozione di una legge organica di revisione dei criteri di abilitazione e arruolamento del personale docente quale quella che in questa sede vi si presenta e sulla quale chiediamo la vostra massima riflessione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce, con propria ordinanza, concorsi per soli titoli per l'assunzione del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado, degli istituti d'arte, dei convitti nazionali, delle accademie e dei conservatori.

2. Le graduatorie del concorso a soli titoli di cui al comma 1 sono formate su base regionale dalle competenti sovrintendenze e sono permanenti.

ART. 2.

1. Possono essere iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 1 tutti i docenti già iscritti nelle graduatorie permanenti del concorso per soli titoli previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e successive modificazioni, nonché i docenti che abbiano superato il concorso ordinario a titoli ed esami previsto dal citato decreto-legge e già iscritti in una graduatoria di merito alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I docenti interessati possono produrre domanda di inserimento nelle graduatorie ad un massimo di due sovrintendenze regionali, pena l'esclusione dalle graduatorie medesime.

3. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso per soli titoli e dalla conseguente iscrizione nelle previste graduatorie permanenti, i docenti che abbiano già perfezionato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della pubblica istruzione, indipendentemente dall'ordine e grado d'istruzione e dalla even-

tuale classe di concorso per cui prestino già effettivo servizio.

4. I docenti che abbiano svolto il servizio in istituti parificati, pareggiati o comunque riconosciuti dallo Stato, e che abbiano superato le prove di un concorso ordinario, iscritti in graduatorie di merito, possono essere inclusi nelle graduatorie del concorso per soli titoli istituito dalla presente legge, ma con attribuzione di punteggio pari alla metà del punteggio per medesimi servizi prestati in istituti statali per i periodi di insegnamento svolti nelle scuole di natura privata, come già previsto per il concorso per soli titoli istituito dal citato decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. I docenti inclusi nelle graduatorie permanenti del concorso per soli titoli di cui all'articolo 1 concorrono all'assunzione in servizio a tempo indeterminato, su sedi provvisorie, per il numero dei posti vacanti, prevedibilmente disponibili anche al 1° settembre dell'anno scolastico successivo, che si determinano negli organici provinciali pluriennali, così come determinati dal comma 71 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 50 per cento dei posti fino ad esaurimento delle graduatorie di merito del previsto concorso ordinario da bandire ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e di cui all'articolo 4 della presente legge, e nella misura del 100 per cento dei posti a partire dall'anno scolastico 1999-2000.

2. Gli aspiranti concorrono all'assegnazione dei posti nei provveditorati agli studi delle sovrintendenze regionali, presso le quali possono presentare la relativa domanda.

3. I docenti assunti a tempo indeterminato non possono presentare domanda di trasferimento prima che siano decorsi i termini previsti dalla rideterminazione

pluriennale degli organici di cui al comma 71 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. È ammessa domanda di trasferimento della iscrizione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui alla presente legge, dopo un anno dalla sua indizione, e per regioni in cui siano esaurite le corrispondenti graduatorie di aspiranti a contratto a tempo indeterminato per il medesimo tipo di scuola o classe di concorso.

ART. 4.

1. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, indìce, in applicazione del disposto del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, e successive modificazioni, un'ultima tornata concorsuale a titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità specifica all'insegnamento, nonché l'inclusione in graduatorie di merito al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Al concorso ordinario possono partecipare tutti gli aspiranti in regola con i requisiti previsti dal citato decreto-legge n. 357 del 1989 di cui al comma 1 e in possesso del titolo di studio per i singoli insegnamenti, così come disposto dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina le prove di concorso e la loro durata, nomina le commissioni giudicatrici ed emana le disposizioni attuative del concorso in oggetto.

4. Ai partecipanti al concorso per titoli ed esami è attribuito, al termine delle prove, un punteggio in centesimi; parte del punteggio per titoli è riservato, oltre che ai titoli culturali, all'eventuale servizio lodevolmente prestato nella pubblica amministrazione per non meno di trecentosessanta giorni di insegnamento effettivo nel-

l'ordine, grado ed eventuale classe di concorso per cui partecipano.

5. I vincitori di concorso, iscritti nella graduatoria di merito, partecipano all'assunzione a tempo indeterminato relativamente ai posti vacanti, su sede provvisoria, che vengano a determinarsi nel triennio successivo all'indizione del concorso medesimo, vale a dire, per gli anni scolastici 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo quanto disposto dal citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, e successive modificazioni, nella misura del 50 per cento dei posti, come previsto dall'articolo 3 della presente legge.

6. Al fine di accelerare i tempi di svolgimento del concorso ordinario, i docenti già iscritti nella graduatoria di merito in base al precedente concorso ordinario a titoli ed esami possono far valere il punteggio conseguito in centesimi nella nuova graduatoria di merito, purché non siano state modificate le prove di esame ed i titoli culturali d'accesso al concorso per le medesime classi.

7. I docenti abilitati e inclusi nella graduatoria di merito che, al termine del triennio di cui al comma 5, non abbiano ancora conseguito l'assunzione a tempo indeterminato, vengono inclusi, a domanda, nelle graduatorie permanenti del concorso per soli titoli di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. I docenti che all'atto dell'indizione dell'ultimo concorso ordinario a titoli ed esami previsto dal decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, e successive modificazioni, di cui all'articolo 4 della presente legge, siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 26, 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e cioè aver svolto un periodo non inferiore a trecentosessanta giorni di lezioni effettive nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1990-1991 e 1995-1996, di cui almeno centottanta giorni nel biennio scolastico 1994-1995 e 1995-1996, in istituti statali, svol-

geranno una prova riservata, nell'ambito del concorso previsto dall'articolo 4, consistente in una tesina scritta sulle precedenti esperienze didattico-pedagogiche e la normale prova orale prevista dal concorso, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

2. Ai fini della determinazione del punteggio di abilitazione, ai candidati di cui al comma 1 è assegnato un punteggio ulteriore, oltre a quello conseguito nelle prove, nell'ambito del punteggio per titoli, in relazione al servizio prestato in istituti statali, nella classe di concorso od ordine e grado di istruzione per cui intendono abilitarsi.

3. Il superamento della prova riservata ai soli fini abilitativi non consente l'iscrizione nelle graduatorie di merito valide per il triennio 1996-1999.

4. Il superamento delle prove riservate ai soli fini abilitativi consente l'iscrizione, dopo l'ultimo degli aventi diritto, nelle graduatorie permanenti del concorso a soli titoli di cui all'articolo 1.

5. La partecipazione alle prove riservate abilitanti non preclude la partecipazione alle prove del concorso ordinario a titoli ed esami di cui all'articolo 4.

6. La partecipazione alle prove riservate abilitanti, è ammessa per i soli docenti con contratto a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. I docenti che non abbiano superato le prove del concorso di cui all'articolo 4, o non siano provvisti dei requisiti di cui all'articolo 5, ovvero non superino le prove abilitative o concorsuali da essi previste, e che non risultino, alla data di entrata in vigore della presente legge, né inclusi nella graduatoria di merito concorsuale, né nelle graduatorie permanenti nel concorso per soli titoli di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, e successive modificazioni, possono conseguire l'abilitazione ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifica-

zioni, con la frequenza di un corso biennale di specializzazione alla professione docente, da svolgere presso le sedi universitarie, a partire dall'anno accademico 1997-1998, con obbligo di frequenza ed esame finale di Stato per il conseguimento del titolo abilitante e l'iscrizione all'albo dei docenti.

2. I docenti abilitati ai sensi del presente articolo sono inseriti, con cadenza biennale, dopo l'ultimo degli aventi diritto, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1.

3. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti con programmazione numerica sulla base delle esigenze prevedibili, in conformità alle rilevazioni per il triennio scolastico successivo alla indizione dei corsi medesimi.

ART. 7.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5 della presente legge si fa fronte con parte dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 8.

1. Le disposizioni in materia di arruolamento del personale docente previste dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e successive modificazioni, non esplicitamente richiamate dalla presente legge sono abrogate.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2755
Lire 500